



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
Provincia di Pordenone

Il Sindaco

Ordinanza n. 20/2025

Prot. n. 4509

OGGETTO: ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da zanzara tigre (*aedes albopictus*) e zanzara comune (*culex pipiens*).

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

Rilevata la presenza sul territorio delle zanzare tigre e di altri tipi di zanzare, possibili vettori di arbovirosi, che potrebbero favorire l'insorgenza di casi di malattia in residenti a seguito di casi importati;

Rilevato negli anni scorsi che il territorio del Friuli Venezia – Giulia è stato oggetto di colonizzazione più o meno diffusa anche di altri tipi zanzare del genere *Aedes* quali: *Aedes Koreicus* (zanzara coreana) e *Aedes Japonicus* (zanzara giapponese) possibili portatrici di virosi quali Chikungunya, Dengue, Encefalite Giapponese e Zika Virus;

Considerato, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali;

Dato atto che le arbovirosi stanno avendo una diffusione di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;

Vista l'esigenza di provvedere ad incrementare ogni azione idonea ad evitare l'ulteriore diffusione del fenomeno e ritenuta di estrema importanza la collaborazione dei cittadini e dei soggetti sotto;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi umani, accertati o sospetti, di malattie trasmesse da insetti, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e pertanto è necessario rafforzare la lotta ai vettori, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato che:

1. gli interventi di contrasto alle zanzare devono prevedere in via prioritaria e preventiva la ricerca e la rimozione dei focolai di sviluppo delle larve, la bonifica ambientale, l'impiego di prodotti larvicidi nei focolai che non possono essere rimossi o bonificati;
2. la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, esclusivamente in situazioni emergenziali e in determinati casi, come ad esempio in presenza di circolazione virale, in particolari siti ritenuti sensibili (ospedali, strutture residenziali protette, aree ricreative, parchi pubblici ecc.), oppure in occasione di eventi sociali all'aperto che si svolgono tra il crepuscolo e la notte, o comunque dove i livelli di infestazione abbiano superato la ragionevole soglia di sopportazione;

3. l'intervento adulticida non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario, ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente, o in presenza di conclamata emergenza sanitaria;
4. l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile sull'ambiente, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Visto il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025", approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020;

Visto il "Piano 2022 Regionale per l'implementazione del Piano Nazionale Arbovirosi 2020 – 2025" allegato alla Delibera n. 1368 del 23/09/2022 – Regione Friuli Venezia Giulia;

Considerate le "Linee operative per la corretta esecuzione delle attività di controllo delle zanzare – Revisione 2023" – approvate con Decreto del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria del 24 febbraio 2023, n. 7364;

Ravvisata la necessità di adottare, ai fini di preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione degli insetti vettori di arbovirosi, adeguate misure di prevenzione e protezione atte ad evitare, o quantomeno a limitare, la diffusione nel territorio comunale di tali insetti;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934 – n. 1265 e s.m.i.;

Vista la legge 23 dicembre 1978 - n. 833 e s.m.i. (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

Vista la legge regionale 13 luglio 1981 – n. 43 e s.m.i. (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica);

Tenuto conto della nota prot. n. 272299/P/GEN del 29/04/2024 del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia avente come oggetto "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 - Proposta ordinanza ai Comuni e Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive";

ORDINA

- A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di impianti sportivi, ecc.);
- ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero nonché ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni e/o pneumatici usati;
- a tutti i conduttori di orti;
- ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere;
- ai proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori ed aziende agricole; è fatto obbligo di:
 1. negli spazi aperti - pubblici e privati - adottare tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolte e lo ristagno dell'acqua; evitare l'abbandono ed eventualmente provvedere allo svuotamento di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, caditoie, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, compresi i serbatoi per l'irrigazione di orti/giardini ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi ecc.), ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
3. tenere cortili, giardini, scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dismesse sgombri da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere in modo da evitare il ristagno di acque meteoriche e provvedere al taglio periodico dell'erba e mantenere le aree libere da qualsiasi materiale, sterpaglia, rifiuti, ecc. che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, un rifugio per gli insetti adulti, o che possa favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;
4. trattare periodicamente, da aprile ad ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso;
5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio oppure eseguire trattamenti larvicidi, eventualmente introdurre pesci larvivori (preferendo specie larvivore autoctone come ad esempio *Alburnus alburnus*) in alternativa all'impiego di prodotti di sicura efficacia larvicida;
6. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili la rimozione o lo svuotamento, trattamenti di disinfezione dei potenziali focolai larvali;

ORDINA ALTRESI'

Ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano, è fatto obbligo di:

1. adottare tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di raccolte d'acqua;
2. introdurre, ad ogni ricambio d'acqua nei vasi con fiori freschi, un prodotto antilarvale oppure riempire i vasi con sabbia bagnata; in caso di utilizzo di fiori secchi il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se posto all'aperto;
3. tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o similari) dovranno essere svuotati e sistemati in modo tale da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia;

Gli interventi adulticidi in aree private sono generalmente vietati; possono essere effettuati esclusivamente in relazione al livello di infestazione presente, o in presenza di conclamata emergenza sanitaria.

Si ricorda che l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica.

I trattamenti previsti dall'Ordinanza possono essere eseguiti direttamente da parte degli stessi proprietari/utilizzatori oppure avvalendosi di imprese specializzate di disinfezione.

La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; in ogni caso, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia.

AVVERTE

Che, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative ove già sancito da leggi e altri regolamenti vigenti, la responsabilità per eventuali inadempienze, ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

La sanzione sarà altresì imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che il presente provvedimento entri in vigore dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili ai cambiamenti meteoclimatici in atto.

Che il Corpo di Polizia Locale, le altre Forze di Polizia dello Stato, gli agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, il personale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) siano incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del provvedimento. La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfezione o dell'eventuale esibizione di una confezione di prodotto utilizzato o della ricevuta di avvenuto trattamento rilasciato da impresa specializzata.

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesta presso il Comune di San Giorgio della Richinvelda.

Il presente provvedimento revoca e sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 9/2024 del 29.04.2024 prot. n. 3524 di pari argomento.

San Giorgio della Richinvelda, 19.05.2025



IL SINDACO

Dott. Michele LEON